



CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

La Regione Molise, in persona del Presidente della Regione Molise Sen. Angelo Michele Iorio ed il Tribunale di Campobasso, in persona del suo Presidente f.f./Presidente della Sezione Promiscua,

Premesso che:

- è intenzione degli stipulanti contribuire al rafforzamento delle politiche attive del lavoro e promuovere azioni di contrasto alla disoccupazione intellettuale giovanile, offrendo ai giovani disoccupati o inoccupati in possesso di elevati livelli d'istruzione l'occasione di esperienze formative *on the job* per accrescere le competenze trasversali e professionali ed agevolare le scelte lavorative mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. In proposito, la promozione di tirocini formativi e di orientamento presso Enti pubblici e, in particolare, presso il Tribunale di Campobasso è senz'altro idonea (stante anche la quantità e qualità del lavoro in essere presso detto Ufficio giudiziario, che ha anche carattere distrettuale) al fine di favorire l'acquisizione da parte dei tirocinanti di competenze professionali a largo spettro di spendibilità, trasferibili anche nel settore privato, mettendo al tempo stesso a disposizione del Tribunale uno strumento di supporto alla realizzazione di funzioni di rilevante interesse sociale. L'obiettivo della presente Convenzione è quindi quello di offrire ai giovani disoccupati o inoccupati, laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Economia, in Informatica, o comunque in altre materie scientifiche con specializzazione informatica, la possibilità di svolgere un tirocinio formativo e di orientamento con il riconoscimento di una borsa lavoro presso gli Uffici del Tribunale di Campobasso;
- viste le analoghe Convenzioni stipulate anche in altre Regioni (es. Umbria, ecc.) con gli Uffici Giudiziari;
- visti il D.Lgs. n. 276/2003 e succ. modificaz. Ed integr., la Legge n. 30/2003 e succ. modificaz. Ed integr., il D.Lgs. n. 297/2002 e succ. modificaz. Ed integrazioni, il D.Lgs. n. 165/2001 e succ. modificaz. Ed integr., il D.Lgs. n. 181/2000 e succ. modificaz. Ed integraz., il D.Lgs. n. 469/1997 e succ. modificaz. Ed integr., la L. n. 196/1997 e succ. modificaz. Ed integraz.;
- visto il DM/Lavoro n. 142/1998 e successivi;
- visti il Regolamento CE n. 1828/2006, il Regolamento CE n. 1083/2006, il Regolamento CE n. 1081/2006;
- visto il Programma Operativo Regione Molise Fondo Sociale Europeo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) n. 6080 del 30/11/2007;

CONVENGONO

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente Convenzione.



Art. 2

La Regione Molise, di concerto con il Tribunale di Campobasso, bandisce annualmente un tirocinio formativo e di orientamento della durata di mesi 12, con riconoscimento di € 800,00 mensili lordi per ciascun tirocinante e con un numero di tirocinanti non superiore a 15 e non inferiore a 7, da svolgersi presso gli Uffici del Tribunale di Campobasso.

La Regione mette a disposizione, ai fini di cui al precedente comma, borse lavoro destinate al suddetto tirocinio e finanziate, anche quanto agli oneri assicurativi, col POR Molise FSE 2007-2013 – Asse II – Occupabilità.

Art. 3

Potranno presentare la propria candidatura i giovani laureati in possesso dei seguenti requisiti:

- Età non superiore ai 30 anni.
- Residenza nella Regione Molise da almeno un anno.
- Stato di disoccupazione o in occupazione, che deve perdurare per tutta la durata del progetto.
- Diploma di laurea triennale, o specialistica, o conseguita secondo il Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Economia ed in Informatica o comunque in altre materie scientifiche con specializzazione informatica.
- Il 40% dei tirocini è riservato a diplomati, che dovranno dimostrare specifiche competenze informatiche.
- Non essere iscritti ad altri corsi universitari.

Art. 4

La selezione degli aspiranti avverrà secondo il criterio del merito, come ricavabile dal voto di laurea. A parità di voto di laurea, sarà preferito il candidato più giovane di età. A parità di voto di laurea e di età, sarà preferito il candidato che ha per primo inviato la domanda.

La laurea specialistica o quella conseguita secondo il vecchio Ordinamento prevalgono comunque su quella triennale.

Quanto ai diplomati, a parità di voto, sarà preferito il candidato più giovane di età. A parità di voto e di età, sarà preferito il candidato che ha per primo inviato la domanda.

L'aver già positivamente effettuato uno stage a qualunque titolo presso il Tribunale di Campobasso oppure l'aver in corso uno stage, sempre nella sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 e con attestazione positiva da parte del Tribunale, costituisce titolo prevalente rispetto a qualunque altro.

Art. 5

Le figure professionali di riferimento, ai fini del tirocinio formativo e di orientamento previsto dalla presente Convenzione, sono quelle di Funzionario Giudiziario, Cancelliere, Assistente Giudiziario ed Operatore Giudiziario.

I tirocinanti, durante il percorso formativo e di orientamento, verranno di norma inseriti operativamente presso l'Ufficio del Giudice nel settore civile e/o presso gli Uffici di Cancelleria. Ciascuno di essi sarà assegnato dal Presidente del Tribunale o, su sua delega, dal Presidente di Sezione ad un Giudice (ivi incluso lo stesso Presidente) o ad un Dirigente amministrativo, o Funzionario giudiziario, o Assistente giudiziario in qualità di *Tutor*.



Art. 6

Per ciascun tirocinante, il Tutor deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Le generalità del tirocinante e del Tutor.
- Gli Uffici presso cui si svolge il tirocinio.
- Gli obiettivi correlati ai profili professionali di riferimento, con l'indicazione dei tempi di presenza negli Uffici.

Art. 7

Coloro che sono ammessi al tirocinio formativo e di orientamento previsto dalla presente Convenzione non potranno frequentare, per l'intera durata del tirocinio, studi legali, né assumere alcun incarico professionale.

Coloro che sono ammessi al tirocinio formativo e di orientamento previsto dalla presente Convenzione hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione di detto tirocinio.

Agli stessi si applica l'art. 15 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n. 3/1957 e succ. modificaz. ed integraz..

Art. 8

Il tirocinio formativo e di orientamento previsto dalla presente Convenzione potrà essere interrotto in qualsiasi momento per uno o più tirocinanti, ad insindacabile giudizio del Presidente del Tribunale, di concerto con il Tutor, sentito il Presidente della Giunta Regionale. In tal caso, la Regione di concerto con il Tribunale indirà un nuovo Bando a copertura del posto del tirocinante rimasto vacante.

Art. 9

Ciascun tirocinante dovrà firmare giornalmente un registro di presenza in entrata ed in uscita, al fine di attestare la propria partecipazione alle attività. Terminato il tirocinio, il medesimo registro verrà fornito dal Tribunale in copia autentica alla Regione.

Art. 10

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, co.1, lett. d L. n. 196/1997 e successive modificaz. ed integraz., non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 11

Al termine del tirocinio, ciascun Tutor redigerà una relazione sulla formazione acquisita dal tirocinante, anche in relazione alla diligenza ed impegno manifestati ed al rispetto dell'obbligo di frequenza, trasmettendola al Presidente del Tribunale, il quale rilascerà al tirocinante apposito attestato.

Campobasso, ...

IL PRESIDENTE REGIONE MOLISE
(Sen. Michele Iorio)

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)